

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 141/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1184 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Angelo VALENTI, Calogero FRUSTERI e della società ASD LONGI, avente ad oggetto la seguente condotta:

Angelo VALENTI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Longi, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 62, comma 4, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella qualità di presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. Longi, consentito e comunque non impedito che la società dallo stesso rappresentata omettesse di predisporre ed attuare un sistema sostitutivo di tutela dell'ordine pubblico in occasione della gara A.S.D. Longi – A.S.D. Santantonino del 7.3.2026, valevole per il girone A del campionato di Terza Categoria;

Calogero FRUSTERI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Longi, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. Longi – A.S.D. Santantonino del 7.3.2026 valevole per il girone A del campionato di Terza Categoria alla quale assisteva in qualità di spettatore, afferrato per il collo, stratonato e spinto il sig. Antonino Imbesi, presidente della società Santantonino;

ASD LONGI, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei relativi capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Angelo Valenti e Calogero Frusteri; a titolo, inoltre, di responsabilità ai sensi dell'art. 25, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva per avere un proprio sostenitore, nel corso della gara A.S.D. Longi – A.S.D. Santantonino del 7.3.2026 valevole per il girone A del campionato di Terza Categoria, lanciato nel terreno di gioco in direzione dei calciatori della squadra della A.S.D. Santantonino, un bastone da tamburo della lunghezza di circa 30 centimetri;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Angelo VALENTI,
 - Sig. Calogero FRUSTERI,
 - Società ASD LONGI, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Angelo Valenti;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:

- 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Angelo VALENTI,
- 3 (tre) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Calogero FRUSTERI,
- € 600,00 (seicento/00) di ammenda per la società ASD LONGI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 SETTEMBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò